

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLA SIN

In ossequio a quanto previsto dagli artt. 11 e 15 dello Statuto Nazionale della Società Italiana di Nefrologia – SIN, con delibera del Consiglio Direttivo del 7.12.2004 e del 16.09.2016, è adottato il seguente regolamento del Collegio dei Probiviri della SIN.

Premessa

Le norme di cui al presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare e illustrare le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri della SIN.

Resta inteso che il Presidente della SIN e ogni componente del Collegio dei Probiviri, ciascuno per la parte di propria competenza, sarà responsabile del corretto adempimento delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 1 – Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di tentare di dirimere le questioni sottoposte al proprio giudizio dal Consiglio Direttivo della SIN, con riferimento ai rapporti tra i Soci o tra i Soci e la SIN o ai rapporti che coinvolgono, in qualunque modo, la SIN od il suo buon nome; in quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti all'Assemblea.

Ha altresì il compito di dichiarare decaduto dalla qualità di Socio, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto SIN, salvo i casi di decadenza automatica.

Ha inoltre il compito di verificare la correttezza della procedura elettorale in caso di contestazione da parte di uno o più Soci, come previsto dal Regolamento elettorale.

Art. 2 – Procedura di consultazione del Collegio dei Probiviri

I Soci che ritengano opportuno sottoporre al Collegio dei Probiviri segnalazioni relative a comportamenti di altri Soci che possano essere stati scorretti nei loro confronti o pregiudizievoli per il perseguimento delle finalità istituzionali della SIN nonché per il buon nome della medesima, possono far pervenire al Presidente SIN apposita domanda scritta e firmata corredata, ove possibile, di idonea documentazione.

Il Presidente, valutata insieme al Consiglio Direttivo la fondatezza della domanda, decide se sottoporla al Collegio dei Probiviri o considerarla infondata o non pertinente; in ogni caso, con raccomandata A.R., comunica la propria decisione al Socio che ha avanzato la domanda.

Qualora la domanda sia stata giudicata fondata, il Presidente SIN inoltra tutta la documentazione sulla vicenda al Collegio dei Probiviri.

Art. 3 – Decisione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ricevuta dal Presidente SIN la documentazione relativa agli eventi oggetto di controversia, tramite la Segreteria Nazionale contatta i soggetti interessati, invitandoli a presentare delle memorie illustrative o, eventualmente, ad una audizione personale.

Completata l'istruttoria il Collegio si riunisce (anche mediante strumenti di audio o teleconferenza) una o più volte per decidere sulla questione.

La decisione deve essere presa entro 90 giorni dalla ricezione della predetta documentazione, mediante la redazione di un documento scritto e firmato da tutti i Probiviri. Il suddetto documento dovrà contenere la sintesi dei punti salienti della questione, l'esito della decisione del Collegio e l'indicazione se questa sia stata assunta a maggioranza o all'unanimità.

La decisione sarà inviata dalla Segreteria Nazionale alle parti coinvolte nei successivi 15 giorni, salvo i casi di dichiarazione di decadenza dalla qualità di Socio.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto vigente, il provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri che dichiara la decadenza dalla qualità di Socio deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi.

Prima di procedere alla ratifica del suddetto provvedimento, il Consiglio Direttivo può richiedere chiarimenti al Collegio dei Probiviri, il quale provvederà a fornirli nel più breve tempo possibile; solo successivamente alla ratifica da parte del Consiglio direttivo la decisione verrà considerata definitiva e, in quanto tale, verrà comunicata alle parti.

Art. 4 – Documentazione

Delle sedute del Collegio dei Probiviri verranno redatti appositi verbali da parte di uno dei componenti del Collegio medesimo; questi verranno trascritti in un apposito libro e conservati presso la Segreteria Nazionale e saranno visionabili dai soci su apposita richiesta motivata e indirizzata al Presidente SIN.

Art. 5 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIN.